

CLXXII SEDUTA**MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1951****Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 18.

PIRASTU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Varie.

PERNIS esprime il disappunto del Gruppo monarchico e di tutti i monarchici sardi per il contenuto del telegramma inviato dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Giunta al Capo dello Stato, in occasione dell'anniversario della Regione e pubblicato nella stampa. Nel telegramma si impegnava la devozione del popolo sardo per le istituzioni repubblicane, mentre i sentimenti espressi dai Sardi in varie occasioni dimostrano che questa devozione non esiste, almeno in gran parte della popolazione isolana.

Dichiara inoltre di essere rimasto sorpreso della mancanza di sensibilità dei due Presidenti, che, in tale circostanza, hanno usato, in un certo senso, espressioni faziose. Rileva, di contro, la nobiltà della risposta del Presidente della Repubblica, che ha accennato soltanto all'amor di patria del popolo sardo.

Se il telegramma avesse contenuto espressioni più obbiettive, il Gruppo monarchico avrebbe potuto aderirvi, poichè il Presidente della Repubblica rappresenta, nel momento attuale, lo Stato italiano e non una parte del popolo italiano.

PRESIDENTE dichiara che il telegramma inviato al Presidente della Repubblica si do-

veva intendere come un omaggio alla legalità ed alla realtà repubblicana in cui si vive. Indubbiamente, un telegramma, anche se inviato da un'Assemblea collegiale, non poteva impegnare le ideologie dei singoli Gruppi, ma doveva essere l'omaggio della Sardegna al rappresentante della patria, in una occasione tanto importante per l'Isola.

CRESPELLANI, Presidente della Giunta, non ritiene che l'aver accennato alle istituzioni repubblicane abbia impegnato i personali orientamenti di alcuno. Ricorda che in occasione del giuramento dei consiglieri, il Gruppo monarchico prestò il giuramento dichiarando che lo faceva perchè non intendeva sovvertire con la violenza gli ordinamenti attuali dello Stato. La Repubblica è oggi una realtà istituzionale, eppertanto l'aver accennato a tale istituzione rientra nella legittimità e non può suonare particolare affronto ad un Gruppo che, tendenzialmente, vuole vedere modificato l'ordinamento statale.

Pertanto, pur tenendo conto delle osservazioni mosse dal consigliere Pernis, le Presidenze del Consiglio e della Giunta non ritengono fondate tali osservazioni. (*Consensi. Si grida, a sinistra, «viva la Repubblica!»*).

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Provvidenze per favorire l'incremento della produzione foraggera e per indirizzare l'ordinamento produttivo delle aziende pastorali verso forme più attive». (95)

(*Prosegue la discussione degli articoli*).

Art. 2

Le spese per le quali il contributo è ammesso sono quelle relative allo spietramento, alla sterpatura, all'aratura, alla preparazione del terreno ed alla sistemazione degli scolli, all'acquisto del seme e alle spese di semina per quanto si attiene al disposto della lettera a), o all'acquisto e trasporto di concimi od eventuali correttivi per quanto si attiene al disposto delle lettere a) e b) dell'articolo precedente.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

Per gli adempimenti di quanto previsto nella lettera c) dell'articolo 1, gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, ciascuno per il territorio di propria competenza, entro il 31 gennaio di ogni anno trasmetteranno all'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste un programma tecnico finanziario che sarà approvato dallo stesso Assessorato, di concerto con l'Assessorato delle finanze, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale dell'Agricoltura.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Serra - Castaldi:

«Aggiungere il seguente comma: "Per l'anno 1951 il termine di cui al presente articolo è prorogato a 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge"».

SERRA dichiara di ritirare l'emendamento e di aderire a quello presentato da Melis e Puligheddu, che dovrebbe diventare l'articolo 11 bis.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 4

Sono escluse dalla concessione del contributo di cui all'articolo 1:

a) le superfici inferiori ad un ettaro se trattasi di impianti di erbai annuali od intercalari;

b) le superfici inferiori a mezzo ettaro se trattasi di impianti di prati artificiali poliennali e di coltivazioni destinate alla produzione di sementi foraggiere.

ZUCCA chiede che l'Assessore illustri l'articolo e dia i chiarimenti tecnici che possano giustificare la dizione. E' del parere che l'articolo non faccia che aggravare la situazione dei piccoli proprietari di bestiame.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, conferma il concetto espresso dalla Giunta e approvato dalla Commissione. Dichiara che ogni azienda pastorale, per quanto modesta, possiede sempre una superficie di terreno tanto vasta della quale sia possibile riservare almeno un ettaro ad erbaio ed a coltura intercalare.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 5

Per una stessa azienda i contributi non possono essere accordati per superfici superiori a:

ettari 25 per quelli previsti dal disposto della lettera a) dell'articolo 1;

ettari 50 per quelli previsti dal disposto della lettera b) dell'articolo 1.

I limiti suindicati possono essere superati nel caso di aziende cooperative.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 6

Non è ammesso cumulo di contributi per le diverse opere con qualsiasi altra forma di incoraggiamento previsto da altre leggi statali e regionali.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 7

Le domande di concessione di contributi dovranno essere indirizzate all'Ispettorato

Provinciale dell'Agricoltura nella cui circoscrizione sono situate le aziende per le quali viene richiesto il contributo.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 8

All'esame delle domande, agli accertamenti relativi alla concessione e alla liquidazione del contributo provvede l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 9

Alle spese necessarie per gli adempimenti della presente legge si provvederà mediante ordini di accreditamento a favore del capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 10

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico al cap. 103 del bilancio regionale 1950 e a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Melis - Puligheddu - Serra:

«Sostituire la formula: "faranno carico al capitolo 103 del bilancio regionale 1950", con la seguente: "graveranno su apposito capitolo del bilancio regionale 1951"».

MELIS illustra l'emendamento.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, dichiara che la Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento Melis - Puligheddu - Serra.

(E' approvato).

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Norma transitoria

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Melis - Puligheddu - Serra:

«Al disegno di legge aggiungere la seguente norma transitoria: "L'inditamento all'anno 1951 il termine previsto nell'articolo 3 per la trasmissione del programma tecnico finanziario da parte degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, è prorogato al 30 giugno"».

MELIS dichiara che la norma transitoria riguarda una questione puramente tecnica, che serve a permettere l'applicazione della legge anche per l'anno in corso.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Melis - Puligheddu - Serra.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Provvidenze per favorire l'incremento della produzione foraggera e per indirizzare l'ordinamento produttivo delle aziende pastorali verso forme più attive».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	39
votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	35
contrari	3
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Altara - Amicarelli - Asquer - Borghero - Brotzu - Casu - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Corrias Efisio - Covacovich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Filigheddu - Giua Elio - Lay - Ledda - Masia - Medda - Melis - Meloni - Morgana - Pasolini - Pazzaglia - Pernis - Pirastu - Puligheddu - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Sotgiu Girolamo - Stara - Tocco - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Sull'ordine del giorno.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, prega che nella seduta odierna, anzichè discutere la mozione Pazzaglia - Pinna - Senes e più, concernente le limitazioni poste dal Governo all'attività di un partito rappresentato nel Consiglio regionale, si discuta il parere sull'applicazione della legge stralcio in Sardegna, poichè la Giunta è stata sollecitata in merito dal Governo.

SENES non ha niente in contrario alla proposta purchè si fissi con precisione la data di discussione della mozione.

PRESIDENTE dichiara che la mozione potrà essere discussa nella seduta pomeridiana di domani.

ZUCCA dichiara di aver ricevuto il materiale riguardante il parere sull'applicazione della legge stralcio in Sardegna soltanto nel corso della seduta odierna.

PRESIDENTE dichiara che il consigliere Zucca ha ricevuto soltanto oggi tale materiale in quanto assente nella seduta di ieri.

DESSANAY rileva la necessità che tutti gli atti del Consiglio siano fatti pervenire tempestivamente ai consiglieri, per posta o con altro mezzo, a domicilio.

PRESIDENTE sospende la seduta per dar modo ai consiglieri assenti nella seduta di ieri di prendere visione della relazione della Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 55, viene ripresa alle ore 19 e 45).

Parere del Consiglio circa le zone di applicabilità in Sardegna della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura del testo proposto dalla Commissione:

«Fermi ed impregiudicati restando i diritti e le prerogative, che alla Regione Sarda competono in dipendenza dell'articolo 3 dello Statuto di legiferare in materia di riforma agraria, si esprime parere favorevole per l'applicazione nell'intero territorio dell'Isola della legge 21 ottobre 1950, numero 841, pur riconoscendone l'assoluta insufficienza in rapporto alla particolare struttura della proprietà fondiaria in Sardegna».

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

ZUCCA ritiene che, alla base di qualunque discussione circa l'applicabilità o meno della legge stralcio in Sardegna, debba rimanere come punto fondamentale la competenza primaria della Regione, in base all'articolo 3 dello Statuto, nella formulazione e nella realizzazione della riforma agraria. Tale competenza discende anche dalla particolare situazione fondiaria esistente in Sardegna.

Il principio della inopportunità di applicare indiscriminatamente la legge stralcio in tutto il territorio del Paese è stato riconosciuto perfino dal Governo, quando ha ritenuto opportuno predisporre una legge particolare per la Sila.

Il Consiglio conosce troppo bene la situazione della Sardegna per sottovalutare l'importanza che riveste il problema fondiario. Due sono i fenomeni che caratterizzano tale problema: da un lato l'accentramento della proprietà fondiaria nel latifondo, dall'altro lato la polverizzazione della proprietà. E' chiaro, secondo l'oratore, che una riforma agraria debba tener conto di tale particolare struttura, se non vuole rimanere una riforma superficiale, che non intacca in profondità la realtà sarda. Da una parte vi sono decine, forse centinaia di grosse proprietà, e dall'altra parte esistono decine di migliaia di braccianti senza lavoro.

L'oratore dichiara di aver ricordato tale situazione per dimostrare, in base agli studi già effettuati da tecnici e da studiosi, che la riforma agraria, così come è stata congegnata, è insufficiente per la nostra Isola. Ricorda, tra l'altro, un articolo dell'onorevole

Mannironi, il quale affermava l'assoluta insufficienza per l'Isola della riforma agraria predisposta dal Governo, poichè tale riforma prevedeva lo scorporo di appena 14 mila ettari di terreno sui 900 mila che formano la superficie della Sardegna. E' pertanto evidente che una riforma agraria così modesta non può intaccare l'economia di una regione, specialmente se depressa.

L'oratore, quindi, si dichiara contrario anche al principio del reddito imponibile su cui è basata la riforma. Tale principio potrebbe essere adatto in una regione in cui l'agricoltura sia già sviluppata tecnicamente, ma in Sardegna significherebbe, in molti casi, punire quei proprietari che attraverso le migliori apportate hanno aumentato il proprio reddito imponibile. Peraltro, nonostante questi inconvenienti, è chiaro che la riforma colpisce anche molti grossi proprietari assenteisti, ed è per tale motivo che i Gruppi di sinistra, sia pure con molte riserve, esprimono parere favorevole.

L'oratore afferma che si deve accettare la riforma per cominciarne l'applicazione in attesa che gli organi regionali, studiate tutte le condizioni della Sardegna in rapporto alla materia, predispongano un progetto che tenga conto delle esigenze dell'Isola. Ricorda che fin dal 1948 la costituente della terra fece voti affinché fosse la Regione a studiare ed applicare la riforma agraria nell'Isola, tenendo conto delle sue peculiari condizioni economiche e sociali.

Pertanto, anche il Gruppo socialista esprime oggi parere favorevole all'applicazione in Sardegna della legge stralcio, ma afferma che essa è insufficiente e inadeguata alle particolari esigenze dell'Isola. (*Consensi*).

SERRA ricorda che della riforma fondiaria si era cominciato a parlare nel primo dopoguerra e si è ripreso l'argomento alla fine dell'ultima guerra.

La riforma fondiaria ed agraria, come principio generale, è stata presentata in un progetto di legge al Senato dal Ministro dell'agricoltura, il 5 aprile 1950. Di fronte alle pressioni delle regioni più povere, il Governo si è però visto costretto a dare immediata esecuzione a determinati studi particolari, quale, ad esempio, quello relativo alla legge Sila, che è poi il modello della legge stralcio.

La legge stralcio, peraltro, non contiene le norme fondamentali delle riforme economi-

che e sociali, cui si riferisce l'articolo 3 dello Statuto sardo. Le norme fondamentali saranno contenute in altra legge, che, peraltro, non è entrata ancora neppure nella fase di studio.

L'oratore prosegue affermando, nei riguardi della competenza della Regione in materia di riforma agraria, che l'articolo 3 contiene nella premessa una limitazione, della quale non può non tenersi conto. La Regione, cioè, non può non attenersi alle norme fondamentali che lo Stato emana su tale materia. Pertanto, una competenza primaria assoluta, esclusiva, non sussiste in materia di riforme, ma soltanto in materia tecnico-economica.

Ricorda, quindi, al consigliere Zucca che l'onorevole Mannironi pubblicò un articolo, successivo a quello citato, in cui si diceva che in Sardegna con l'applicazione della legge stralcio si sarebbero distribuiti 80-90 mila ettari di terreno, e non più 14 mila ettari.

Naturalmente, la Regione dovrà esprimere la sua opinione per quanto concerne le condizioni ambientali e le particolari esigenze della classe lavoratrice sarda. L'oratore afferma inoltre che non esiste in Sardegna un latifondo. Infatti, uno solo è il proprietario che supera le duecento mila lire di reddito.

La legge stralcio può essere, comunque, considerata come una dimostrazione di buona volontà del Governo centrale, che ha inteso fare il primo passo verso una più radicale riforma, la quale dovrà certamente essere attuata anche con il concorso della Regione.

L'oratore si dichiara stupito del fatto che Zucca e Dessanay — che in sede di Commissione intendevano firmare la formulazione conclusiva del parere — presentino oggi nuove idee e nuovi programmi. D'altra parte, nella formulazione proposta dalle sinistre non si dice niente che non sia già stato detto dalla Commissione. Oggi, secondo l'oratore, è prematuro iniziare una discussione sull'impostazione da dare alla riforma agraria, perchè ci si deve limitare ad esprimere un semplice parere. (*Approvazioni al centro*).

DESSANAY si rammarica che molti consiglieri non abbiano sentito il dovere di partecipare ad una riunione importante come quella odierna. Peraltro, l'esiguità del numero dei presenti è dovuto anche all'inver-

sione dell'ordine del giorno per cui si discute oggi un argomento la cui discussione era prevista per i prossimi giorni.

Entrando nel merito della discussione, l'oratore rileva che il Consiglio è chiamato a rispondere su due punti: in primo luogo, deve dire se la legge stralcio deve essere applicata in Sardegna, e, in secondo luogo, se dev'essere applicata in tutto il territorio dell'Isola. Si compiace perchè il principio è stato accettato da tutti i settori e perchè unanimemente si è riconosciuto che soltanto la Regione è competente ad emanare una legge di riforma agraria. Lamenta peraltro che la Regione — che pure ha competenza primaria — non abbia ancora provveduto.

Replica a Serra che la competenza della Regione in materia di riforma agraria è esclusiva. Tale interpretazione è stata data anche dai migliori giuristi, i quali sostengono che lo Stato non può pretendere che le sue leggi generali di riforma vengano applicate anche in Sardegna.

La Regione autonoma — secondo Dessanay — potrebbe accettare soltanto le norme fondamentali dello Stato su tale materia, che potrebbero essere dettate in due modi: o con una legge contenente solo norme di carattere fondamentale, oppure con una legge generale di riforma da cui trarre le norme fondamentali.

Ma il consigliere Serra ritiene più limitata la competenza della Regione, sostenendo che questa può intervenire soltanto per quanto riguarda la parte tecnico-economica. Serra non fa neppure cenno della parte sociale, che implicherebbe la possibilità di modificare i rapporti sociali delle popolazioni dell'Isola.

Ma oggi si deve soltanto decidere se la Regione può approvare la richiesta del Governo di applicare nell'Isola la legge stralcio. L'oratore si chiede se, quando la Regione adotta una legge nazionale, deve provvedervi mediante legge, oppure semplicemente mediante un voto del Consiglio. In Sicilia, per l'adozione di una legge nazionale, si è predisposta una legge regionale di recezione.

Replica a Serra che la Sardegna, fatta eccezione per qualche piccola parte, è tutta un latifondo, nel senso che la coltura esercitata nell'Isola è quella caratteristica del latifondo. La nozione tecnica del latifondo fa astrazione dalla superficie. La legge stralcio, pertanto, sarebbe applicabile nell'Isola se

incidesse, sia pure in piccola misura, sul rinnovamento dell'agricoltura. Invece, colpirebbe proprio coloro che hanno tentato di far progredire la loro terra.

D'altra parte, l'incidenza che può avere in Sardegna la legge stralcio non è molto vasta. Il consigliere Serra si è richiamato al secondo articolo dell'onorevole Mannironi per dimostrare che circa 90 mila ettari sarebbero colpiti. Il dottor Pampaloni in un primo tempo ha parlato di 87 mila ettari, ma successivamente ha ridotto tale cifra fino a 25-27 mila e, dopo ulteriori studi, ha confermato tale cifra. Comunque, pur ammettendo che la riforma incida su 100 mila ettari, bisogna tener conto che molti proprietari che pur possiedono migliaia di ettari non saranno affatto toccati dalla legge...

SERRA interrompe affermando che le proprietà cui accenna Dessanay verranno colpite dalla tassa di successione.

DESSANAY replica che tale problema non ha niente a che vedere con la legge stralcio.

La difficoltà dell'applicazione della legge stralcio in Sardegna deriva anche dal fatto che in materia di catasto agrario è tutto da riformare, nel senso che le statistiche esistenti sono risultate, alla luce dei fatti, insufficienti o addirittura false. Sicchè si dovrebbe fare tutto un lavoro di revisione delle statistiche, andando a rivedere azienda per azienda, ai fini dell'applicabilità della riforma.

Comunque, secondo l'oratore, la legge stralcio potrebbe essere applicata in alcune zone con qualche beneficio.

L'oratore sostiene che il Consiglio deve oggi riaffermare la competenza primaria della Regione sulla materia, dichiarando fermamente che la legge viene applicata solo perchè la Regione lo vuole. Il compito che si pone al Consiglio è, peraltro, quello di predisporre al più presto una buona riforma agraria in modo da colmare le lacune della legge stralcio.

In sede di Commissione i rappresentanti delle sinistre hanno discusso e approvato il testo del parere che è stato portato in Consiglio, ma con ciò non si sono preclusi la possibilità di presentare un testo più preciso. La mancanza di una legge regionale costringe il Consiglio ad adottare quella nazionale; peraltro, ci si deve premunire per

evitare che il Governo possa ritenere che la Sardegna abbia già la sua riforma fondiaria. (*Consensi a sinistra*).

PULIGHEDDU afferma che la legge stralcio è stata tanto criticata in campo nazionale che non è possibile illudersi che in Sardegna essa possa portare alla risoluzione dei problemi connessi alla riforma agraria e fondiaria. L'oratore afferma che, se alla Commissione ed al Consiglio fossero stati richiesti dal Governo dati più precisi, tali dati si sarebbero potuti trovare, almeno in via approssimativa.

Si discute oggi sulla superficie sulla quale inciderà la riforma stralcio: le opinioni sono molte e contrastanti, ma le più attendibili sono quelle che parlano di una superficie di 25 mila ettari. Cioè, la riforma si risolverà nel collocamento di appena un migliaio di lavoratori agricoli. Se si tiene dunque conto che le unità lavorative sarde disoccupate nel settore agricolo ascendono attualmente a oltre ventimila, si deve convenire che la riforma, della quale tanto si è parlato, è veramente cosa insignificante.

Ma anche tali affermazioni sono il risultato di un esame di dati non precisi, perchè il Governo non ha inviato alcuno studio sull'argomento. Dal che si può dedurre che neppure i proponenti conoscono le cifre precise riguardanti l'applicazione della legge stralcio. Secondo l'oratore, la legge contiene delle disposizioni che possono anche rappresentare una soluzione ideale di determinati problemi in alcune regioni, ma che non incideranno in alcun modo sull'economia isolana.

E' anche impossibile dire se nella legge stralcio siano contenute le norme fondamentali alle quali la Regione dovrà attenersi nella predisposizione della sua legge di riforma. In materia, la Regione ha soltanto, come base di partenza, gli articoli 42 e 44 della Costituzione, ai quali si devono informare tutti gli studi. L'oratore è del parere che, una volta ammessa la competenza primaria della Regione, il legislatore deve predisporre una legge che si avvicini, per quanto è possibile, alla risoluzione del problema locale, attenendosi ai principi generali ai quali è necessario informarsi. Se non si riconoscesse valido tale principio, non si riconoscerebbe la necessità dell'autonomia.

L'oratore è del parere che la Regione deve pronunciarsi anche circa le modalità dell'in-

dennizzo da accordare ai proprietari i cui terreni verranno espropriati, poichè la procedura attualmente prevista non può costituire certamente norma fondamentale. E' necessario che il problema venga studiato a fondo per poter conoscere in precedenza quali saranno i risultati pratici sulla economia isolana quando a determinati proprietari verranno tolte quote di terreno.

Un'altra grave lacuna, secondo l'oratore, è data dal fatto che non si tiene conto della situazione familiare di coloro ai quali si devono espropriare i terreni. Si potrebbero verificare casi di famiglie composte di marito e moglie proprietari di terreni che non hanno subito nessuna bonifica e alle quali non si toccherà un palmo di terreno, perchè il reddito è basso; e, di contro, famiglie numerose, proprietarie di terreni che hanno un reddito più alto a causa delle opere di miglioramento, si vedranno espropriare parte dei loro fondi.

In queste condizioni, se è opportuno accettare la legge, è d'altro canto necessario riaffermare che la Regione intende occuparsi della questione, perchè è suo diritto e soprattutto suo dovere farlo.

Passando a parlare della proposta avanzata dai consiglieri Zucca e Dessanay, l'oratore dichiara che è più opportuno mantenere la formulazione proposta dalla Commissione, poichè in essa sono contenute tutte le riserve sulla validità della legge ed è riaffermata pienamente la competenza della Regione in materia di agricoltura e di riforma agraria e fondiaria. E' del parere che si debba mantenere la formula proposta dalla Commissione anche perchè essa ha ottenuto l'unanimità dei consensi, mentre sulla questione della competenza non si è raggiunto l'accordo. Pertanto, con la formulazione proposta dalla Commissione si può dare al Governo una dimostrazione di solidarietà e di unanimità da parte del Consiglio. (*Approvazioni*).

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, si associa al rammarico espresso da Dessanay per il fatto che la discussione su un argomento importante come quello in discussione si tenga in una assemblea poco numerosa. Non condivide, peraltro, il parere che ciò sia dovuto all'inversione dell'ordine del giorno.

Ritiene comunque che la discussione sia stata egualmente ampia e ponderata ed abbia investito il problema in tutti i suoi aspetti.

La Giunta concorda pienamente sulla competenza primaria che deriva alla Regione dall'articolo 3 dello Statuto. Concorde anche con l'affermazione che la legge 21 ottobre 1950, numero 841, non contenga i principi di una riforma economico-sociale, principi che troveranno enunciazione in una legge generale successiva.

Ritiene che non occorra emanare una legge recettiva ai fini dell'applicazione in Sardegna di una legge dello Stato, poichè esiste nello Statuto una norma recettiva di carattere generale in base alla quale «fino a quando non sarà provveduto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato».

Dichiara che il problema della riforma fondiaria non può essere esaurito con la legge numero 841. Tale problema deve essere approfondito per le peculiari condizioni che l'Isola presenta. Ad esempio, se in Sardegna non si può parlare di latifondo, si può parlare tuttavia di prevalenza di colture latifondistiche, che bisogna combattere e debellare.

L'oratore prosegue affermando la necessità di dare un parere favorevole per l'applicazione in Sardegna della legge numero 841, sia pure con alcune riserve.

Ritiene che un parere favorevole non costituisce riconoscimento che la legge sia sufficiente e possa considerarsi come definitiva in ordine al problema della riforma fondiaria in Sardegna. In nessun modo tale parere impegna sugli ulteriori provvedimenti di carattere legislativo che il Consiglio regionale, dopo un approfondito esame, vorrà adottare.

L'applicazione della legge stralcio potrà anzi essere utilissima al Consiglio, perchè po-

trà rappresentare una base di partenza per le future leggi regionali. (*Consensi*).

ZUCCA dichiara di non poter ritirare la proposta di parere da lui presentata, e ciò per l'atteggiamento tenuto dal Governo nei confronti della Regione.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, propone che si invii al Governo il processo verbale della seduta odierna oltre al testo del parere che verrà approvato.

ZUCCA chiede che si rediga una relazione da allegare al parere.

CASTALDI propone che si inviino i resoconti stenografici della seduta.

PRESIDENTE dichiara che, di regola, si invia al Presidente del Consiglio dei Ministri, unitamente ai deliberati del Consiglio regionale, una relazione. Per aderire alla proposta del Presidente della Giunta si allegherà al parere del Consiglio anche una copia del verbale.

ZUCCA dichiara di ritirare la sua proposta di parere per raggiungere l'unanimità dei voti.

PRESIDENTE mette in votazione la proposta di parere presentata dalla Commissione.

(*E' approvata*).

La seduta è tolta alle ore 21.